



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) MUNARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - ALFONSO SCARANO

Seduta del 28/07/2020

FATTO

La controversia verte sul mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo degli oneri non maturati a fronte dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento da restituire mediante cessione del quinto della pensione.

Dalla documentazione in atti risulta che il prestito oggetto di controversia, stipulato in data 1°.04.2015, ammontava ad € 22.440,00 di capitale lordo, da rimborsare in n. 120 rate mensili dell'importo di € 187,00 ciascuna.

E' pacifico tra le parti che, nel mese di marzo 2019, il finanziamento in oggetto sia stato integralmente rimborsato in via anticipata dalla parte ricorrente, con il pagamento di € 11.393,85, dopo n. 48 rate scadute, in base al conteggio estintivo elaborato dall'intermediario in data 25.02.2019 e riferito alla data del 31.03.2019.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 11.02.2019, con il ricorso all'ABF protocollato il giorno 13.03.2020 la parte ricorrente chiede il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 2.583,03 (somma al netto di € 676,37 già rimborsati), di cui:

- € 981,53 a titolo di "commissioni finanziatore"
- € 367,57 a titolo di "commissioni intermediazione"
- € 300,00 a titolo di "spese d'istruttoria"
- € 99,63 a titolo di "commissioni finanziatore per gestione pratica"
- € 449,70 a titolo di "commissioni di intermediazione"
- € 124,56 a titolo di "spese servizio"



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- € 936,42 a titolo di “premio polizza”

Chiede, inoltre, la corresponsione degli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta in corrispondenza della rata n. 48:

- ha svolto considerazioni sull'erroneità della sentenza 'Lexitor' e sulla sua non applicabilità nell'ordinamento nazionale;
- ha sostenuto la piena trasparenza della documentazione contrattuale rispetto ai costi del finanziamento ed alla loro natura;
- ha eccepito la natura upfront delle commissioni finanziatore, di quelle intermediario e delle spese d'istruttoria;
- le restanti commissioni, di natura ricorrente, sono state rimborsate in sede di conteggio estintivo con criterio del *pro rata temporis* lineare, come previsto dalle clausole contrattuali, nel dettaglio, € 550,08 a titolo di commissioni finanziatore e intermediario per gestione pratica
- ha rappresentato di aver già provveduto a rimborsare al ricorrente la somma di € 473,19 a titolo di premio assicurativo, mediante l'invio di un assegno di traenza al domicilio del ricorrente, regolarmente incassato;
- ha precisato che il rimborso di cui al punto precedente è stato calcolato con il criterio attuariale previsto dalla convenzione di polizza e dal relativo contratto, quest'ultimo regolarmente consegnato al cliente;
- ha dato atto di aver rimborsato, dopo la presentazione del reclamo, la somma di euro 300,00 a titolo di ristoro delle spese d'istruttoria calcolato secondo il criterio del *pro rata temporis* lineare.

L'intermediario ha, pertanto, chiesto in via preliminare di “*escludere l'efficacia diretta orizzontale dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva Europea 2008/48/CE, anche nell'interpretazione che ne ha dato la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019*” e di applicare l'art. 125 sexies TUB, in via principale il rigetto del ricorso, in via subordinata che sia respinta la domanda con riferimento ai quei costi di natura preliminare che il resistente ha versato a terzi e che non sono più nella sua disponibilità.

Nelle repliche, il ricorrente, dopo aver confermato la ricezione della somma di € 300,00, ribadisce le richieste di cui al ricorso, svolgendo alcune considerazioni sul superamento della distinzione tra costi preliminari e ricorrenti e sul diritto del consumatore ad ottenere la riduzione del costo totale del credito col criterio del *pro rata temporis* per tutte le commissioni, come da alcune sentenze della giurisprudenza di merito, che vengono citate.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione e forme contrattuali assimilate: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di Coordinamento, n. 6167/2014).



L'Arbitro richiama altresì la decisione 11 dicembre 2019, n. 26525, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto: *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda (...)"*.

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, il Collegio di Coordinamento argomenta: *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione 'giudiziale' secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi. Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi. Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*.

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio, pensione e operazioni assimilate, sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni, comunque denominate, e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci.

Nella specie, pertanto, secondo i criteri sopra indicati, è rimborsabile, in particolare, anche la voce "d'intermediazione" per l'attività espletata dal mediatore creditizio, documentata in atti e ritenuta di natura up front in base agli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole d'analogo tenore.

Quanto alla possibilità di utilizzare il criterio di rimborso degli oneri assicurativi alternativo al *pro rata temporis*, l'orientamento condiviso dei collegi territoriali è nel senso che sia necessario un criterio predeterminato e conoscibile. Nella specie, l'intermediario ha versato in atti copia di uno stralcio delle condizioni generali di assicurazioni (CGA) che descrive un criterio attuariale alternativo per la restituzione della quota di premio non goduta. Tuttavia ha prodotto una copia solo parziale delle CGA, che non reca alcuna data, né alcun riferimento al codice di convenzione collettiva che consenta di verificare che trattasi della versione delle CGA effettivamente consegnata al ricorrente e nel detto stralcio sono presenti alcune sigle che non è possibile riferire al ricorrente. Ne consegue che, non essendo provato che le parti abbiano convenuto un criterio alternativo, il rimborso degli oneri assicurativi dovrà essere effettuato *ratione temporis*, tenuto conto dell'importo



già corrisposto dall'intermediario e documentato in atti mediante copia di assegno all'ordine del ricorrente che risulta sottoscritto dal medesimo per l'incasso.

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, dato atto che il ricorrente, nelle repliche ha confermato la ricezione di € 300,00 a titolo di "spese d'istruttoria", si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,20%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,16%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziatore				1.635,88	Upfront	38,16%	624,29		624,29
Commissioni intermediario credito				612,61	Upfront	38,16%	233,79		233,79
Commissioni finanziatore gestione				166,05	Recurring	60,00%	99,63		99,63
Commissioni intermediario credito gestione				749,50	Recurring	60,00%	449,70	550,80	-101,10
Costo servizio ente previdenziale				207,60	Recurring	60,00%	124,56	126,29	-1,73
Oneri assicurativi				1.560,70	Recurring	60,00%	936,42	617,78	318,64
Spese d'istruttoria				500,00	Recurring	60,00%	300,00	300,00	0,00
Totale				5.432,34					1.173,52

per cui l'importo da corrispondersi al ricorrente è pari ad € 1.173,52, cui vanno riconosciuti gli interessi legali a favore di parte ricorrente.

Accertato, infine, che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente,

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.173,52, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA